

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1201

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SOLAROLI, MATTIOLI, BOVA, CAMPATELLI, TURCI,
DI ROSA, FERRANTE, VIGNERI, SORIERO, BRU-
NALE, CENNAMO, SITRA, VANNONI, SALES, VOZZA**

Nuova disciplina per il tasso d'interesse
praticato dalla Cassa depositi e prestiti

Presentata l'8 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli enti locali sono autorizzati ad assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, definiti dall'articolo 22 della legge n. 142 del 1990 come « servizi che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali ». A tale fine la Cassa depositi e prestiti può concedere mutui solo per specifiche destinazioni a comuni, province, consorzi tra enti locali territoriali, consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario, comunità montane, aziende speciali degli enti locali territoriali e società per azioni che gestiscono pubblici servizi di cui gli enti locali territoriali detengano la maggioranza del capitale. Tutti i finanziamenti della Cassa sono destinati ad

interventi di grande rilevanza sociale, come la costruzione di opere pubbliche, il recupero del patrimonio artistico, l'acquisto di mezzi di trasporto o di dotazioni di base per gli edifici scolastici, l'acquisizione di aree da destinare al rimboschimento o all'edilizia abitativa, la manutenzione straordinaria delle strade. Lo Stato spesso richiede l'intervento della Cassa, con leggi specifiche, per finanziare altre opere pubbliche di rilievo: tra queste, le opere di disinquinamento, l'edilizia giudiziaria e carceraria, l'università, l'impiantistica sportiva. Un principio di buona amministrazione della citata legge n. 142 del 1990, che sancisce la nullità degli atti senza copertura, dispone che i lavori non possano essere appaltati e gli acquisti ordinati anteriormente alla concessione del mutuo, pena la revoca del mutuo stesso,

ovvero la devoluzione dello stesso ad altra opera finanziabile.

Il costo dell'approvvigionamento finanziario presso la Cassa depositi e prestiti è oggi fissato dal decreto ministeriale 30 dicembre 1986 al 9 per cento in ragione d'anno, ed è uguale per qualsiasi tipo di operazione e durata. Dalla seconda metà degli anni ottanta, l'indice dei prezzi al consumo si è ridotto di circa due terzi: di fatto, il tasso d'interesse reale che grava sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti è cresciuto in misura equiproporzionale. Non a caso la Cassa presenta attualmente un rilevante attivo di bilancio, frutto dell'elevata redditività degli impieghi. Il livello sostenuto dei tassi praticati dalla Cassa depositi e prestiti ha indotto molti enti locali, in una fase di discesa del costo del denaro, a preferire l'indebitamento presso gli istituti di credito ordinario. Questo ha permesso alla Cassa depositi e prestiti di impiegare le disponibilità eccedentarie per finanziare una molteplicità di interventi; terminata

la fase di « denaro facile », gli enti locali, che hanno incontrato difficoltà nel ricorrere al credito ordinario e si sono rivolti alla Cassa per ottenere mutui, hanno dovuto subire lo spiazzamento di altri impieghi.

È bene che il tasso d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti segua l'andamento virtuoso dei tassi, soprattutto quando questi tendono a ridursi in misura consistente; è inoltre necessario tener conto, nella determinazione dei tassi sui mutui, della dinamica dei prezzi al consumo. A partire dai primi mesi del 1993, il tasso ufficiale di sconto è diminuito sensibilmente, fino a raggiungere l'attuale livello del 7,5 per cento. Se il costo del denaro preso a prestito dalla Cassa depositi e prestiti avesse seguito lo stesso andamento, il risparmio per gli enti mutuatari sarebbe stato considerevole. Per questo, la presente proposta di legge dispone l'aggiornamento annuale del tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti, fissando un limite massimo pari al tasso ufficiale di sconto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il tasso d'interesse applicato dalla Cassa depositi e prestiti su tutte le operazioni di mutuo è stabilito annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto.

